



PO FEAMP  
2014 | 2020



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea**

**Bando di attuazione della Misura 4.64**  
***“Attività di cooperazione”***  
**Art. 64 del Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014**



UNIONE EUROPEA



**mipaft**  
ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

## INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA.....	4
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEL BANDO.....	4
4.	CRITERI DI AMMISSIBILITA'.....	5
5.	INTERVENTI AMMISSIBILI.....	7
6.	CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI.....	7
6.1	<i>Supporto tecnico preparatorio.....</i>	7
6.2	<i>Realizzazione del progetto di cooperazione.....</i>	8
7.	SPESE NON AMMISSIBILI.....	10
8.	IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	11
9.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	12
10.	LOCALIZZAZIONE (AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE).....	13
11.	CRITERI DI SELEZIONE.....	13
12.	INTENSITÀ DELL'AIUTO.....	16
13.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	17
14.	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	17
14.1	<i>Ricevibilità delle istanze.....</i>	18
14.2	<i>Ammissibilità e valutazione delle domande e pubblicazione graduatorie.....</i>	18
14.3	<i>Percorso istruttorio di valutazione per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. Diversi.....</i>	19
14.4	<i>Provvedimento di concessione del sostegno/aiuto.....</i>	20
15.	TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI.....	21
16.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI.....	21
16.1	<i>Anticipazione.....</i>	21
16.2	<i>Stato di Avanzamento Lavori (SAL).....</i>	21
16.3	<i>Saldo.....</i>	22
16.4	<i>Rendicontazione della spesa.....</i>	24
16.4.1	<i>Fattura e/o altri titoli di spesa di valore probatorio.....</i>	24
16.4.2	<i>Tracciabilità dei pagamenti.....</i>	24
16.4.3	<i>Dichiarazione liberatoria.....</i>	24
16.5	<i>Rendicontazione delle spese "azioni comuni" per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. Diversi.....</i>	25
17.	MONITORAGGIO E RAPPORTI DI ESECUZIONE.....	26
18.	VARIANTI O MODIFICHE AL PROGETTO.....	26
18.1	<i>Modifiche al progetto per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi.....</i>	26
19.	PROROGHE.....	27
19.1	<i>Proroghe per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi.....</i>	27
20.	MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	28
21.	CONTROLLI.....	29
22.	REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.....	29
23.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	30
24.	DIRITTI DEI BENEFICIARI.....	30
25.	RICORSI.....	30
26.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	30
27.	COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.....	30
28.	DISPOSIZIONI FINALI.....	31
29.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	31
30.	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	34



PO FEAMP  
2014 | 2020

<b>Programma Operativo FEAMP 2014-2020</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 64
Priorità del FEAMP	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
Obiettivo Tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	Misura 4.64 - Attività di cooperazione
Finalità	Sostenere la preparazione e la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali
Beneficiari	Gruppo di azione locale che attua una strategia di sviluppo locale a valere sul FEAMP, ammesso e finanziato dalla Regione Siciliana a seguito della selezione
Dotazione finanziaria Bando	€ 822.182,11
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 4 - Sviluppo locale, Responsabile della Misura
Per chiarimenti - Frequently Asked Questions (FAQ):	<a href="mailto:servizio4.pesca@regione.sicilia.it">servizio4.pesca@regione.sicilia.it</a>



PO FEAMP  
2014 | 2020

## 1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico, riguardante il sostegno alle attività di cooperazione, viene emanato nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015 e in conformità a quanto previsto dall'art. 35, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Regione Siciliana, in qualità di Organismo Intermedio del PO FEAMP 2014-2020, intende attivare un percorso procedurale finalizzato alla selezione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale atti a garantire lo scambio di esperienza, la crescita culturale ed amministrativa dei FLAG e conseguentemente elevare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) verso una dimensione sovra territoriale.

## 2. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA

Obiettivo della Misura è la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di azione locale, promuovendo, in generale, la sostenibilità dell'attività di pesca, lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, il turismo, la valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca e il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca.

Il perseguimento degli obiettivi della misura contribuisce a favorire la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori.

Pertanto, con il sostegno alle attività di cooperazione si intende rafforzare le SSL attuate dai FLAG mediante il confronto, in ambito nazionale e internazionale, tra soggetti accomunati da un interesse quale la valorizzazione di risorse comuni, la ricerca di soluzioni a problemi locali.

In sintesi l'obiettivo è quello di promuovere attività volte a:

- migliorare la competitività economica e sociale del territorio "aree costiere" attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze per gli attori pubblici e privati, l'individuazione di nuovi mercati o sbocchi commerciali per i prodotti locali;
- migliorare i prodotti o i servizi realizzati nel territorio sotto l'aspetto tecnico, tecnologico-innovativo;
- valorizzare e promuovere l'identità storico-culturale e conseguentemente la visibilità esterna del territorio costiero.

I risultati di tale attività di cooperazione consistono generalmente in benefici per i territori e le relative comunità, quali la nascita e sviluppo di competenze, di reti e di relazioni, che diventano patrimonio comune dei partner. Il confronto e lo scambio di esperienze tra partenariati operanti in territori diversi possono favorire la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno, stimolando esperienze innovative per le singole realtà interessate e aumentando la capacità di elaborare ed attuare progetti o iniziative comuni e condivisi.

Il Sostegno di cui all'art. 64, comma 1 del Reg. UE 508/2014 può essere concesso per:

- a) attività di supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione;
- b) la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEL BANDO

La dotazione finanziaria attuale della misura e del presente Avviso pubblico è pari complessivamente a € **822.182,11** di cui € **70.000,00** per il supporto tecnico preparatorio alle attività di cooperazione ed € **752.182,11** per la realizzazione del progetto di cooperazione.

Laddove non si dovesse utilizzare "nella totalità" la predetta quota di risorsa finanziaria disponibile per il sostegno preparatorio, l'Amministrazione può assegnare l'eventuale quota di risorsa rimanente alla realizzazione del progetto di cooperazione al fine di garantire il pieno utilizzo della dotazione finanziaria prevista dal bando e dalla Misura 4.64.



L'Amministrazione (Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea) si riserva di valutare nel corso dello svolgimento del PO FEAMP eventuali modifiche della dotazione finanziaria della Misura, a seguito di rimodulazione del piano finanziario dello stesso Programma operativo.

#### 4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si riportano nel seguente prospetto i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - BENEFICIARI</b>
Gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG)
Gruppo di azione locale che attua strategie di sviluppo locale a valere sul FEAMP Sicilia
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il soggetto giuridico che presenta la proposta è un Gruppo di azione locale, come da art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2014, che attua una strategia di sviluppo locale a valere sul FEAMP
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
<b>PAR. 2</b> I partner di un Gruppo di azione locale che attua strategie di sviluppo locale a valere sul FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

I beneficiari diretti della Misura 4.64, che accedono al finanziamento attraverso la presentazione dei progetti di cooperazione, sono i FLAG selezionati dalla O.I. Sicilia per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020; tali FLAG, oltre ad essere inseriti nella graduatoria regionale degli ammessi, devono essere oggetto di finanziamento con la Misura 4.63.

I destinatari finali degli interventi di cooperazione sono gli specifici gruppi portatori di interesse individuati nei progetti, ovvero i soggetti pubblici e privati dei territori interessati (cittadini, imprese, enti locali, associazioni, ecc.). Gli attori pubblici e privati dei territori dovranno essere coinvolti attivamente e informati adeguatamente sia nella fase di preparazione dei progetti che nella realizzazione degli stessi.

Il progetto di cooperazione può coinvolgere tre tipologie di soggetti:

- 1) FLAG (Gruppo di azione locale nel settore della la pesca) sostenuto dal FEAMP;
- 2) partenariati CLLD sostenuti da fondi strutturali e di investimento europei (SIE) quali Gruppi di azione locale (GAL) attuatori di un progetto di sviluppo locale di tipo partecipativo, essendo questo sostenuto dal FEASR, dal FESR o dal FSE;
- 3) partenariato CLLD, precisamente un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione non sostenuto dai fondi SIE.

Il progetto di cooperazione dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno due dei predetti soggetti o partner, di cui almeno un FLAG sostenuto dal PO FEAMP Sicilia, per attività di cooperazione interterritoriale o



PO FEAMP  
2014 | 2020

transnazionale. Al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento e il raggiungimento degli obiettivi del progetto, si ritiene opportuno che tutti i soggetti coinvolti sottoscrivano l'accordo di cooperazione di seguito descritto.

Le spese effettuate sono considerate ammissibili, e quindi oggetto del sostegno del FEAMP, soltanto se sostenute dai FLAG. Gli altri soggetti coinvolti dovranno, invece, sostenere finanziariamente gli interventi di propria competenza.

Per i suddetti criteri di ammissibilità “Generali”, si riportano nel dettaglio i requisiti o condizioni affinché i soggetti richiedenti possano beneficiare del sostegno previsto dalla Misura:

- 1) applicare il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il soggetto e la compagine richiedente impiega personale dipendente;
- 2) non devono rientrare tra i seguenti casi di esclusione previsti dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012:
  - che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
  - che non sia stata pronunciata nei loro confronti una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'Autorità competente di uno Stato Membro per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
  - che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
  - che non sia stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre, come stabilito dai criteri di ammissibilità “attinenti al soggetto richiedente” per poter accedere ai benefici previsti dalla misura e dal presente Bando di attuazione, lo stesso richiedente non deve rientrare tra i seguenti casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- non avere commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- non essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008 o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- non avere commesso grave violazione delle norme della Politica Comune della Pesca (PCP), individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;
- non avere commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>1</sup> nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Si precisa, inoltre, che le domande di sostegno presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013 o nell'attuale periodo di programmazione PO FEAMP 2014-2020, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili. La stessa domanda di finanziamento può essere ammessa nel caso in cui è stata pronunciata la revoca e l'impresa/Ente pubblico abbia fatto ricorso presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente.

<sup>1</sup> Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).



## 5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- a) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
- b) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso nel limite di € 10.000,00 per soggetto ammissibile a finanziamento.

Il sostegno di cui alla precedente lettera b) è concesso per azioni comuni e azioni locali.

**L'azione comune** è attuata congiuntamente dai partecipanti al progetto di cooperazione e prevede la realizzazione di attività quali, ad esempio:

- il trasferimento di conoscenze da una zona di pesca ad un'altra;
- ricerche o studi congiunti e attività di sviluppo comuni;
- concezione in comune di applicazioni IT, materiali promozionali e/o prodotti e servizi locali, ecc.;
- attività promozionali e di marketing di prodotti e/o per processi (compresi eventi culturali, campagne pubblicitarie, marketing territoriale comune, ecc.).

I soggetti coinvolti nelle attività di cooperazione, dunque, lavorano insieme allo sviluppo di un progetto comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo, di ricercare la massima complementarità con gli altri strumenti programmatici ed apportare un reale valore aggiunto al territorio, valutabile in termini concreti.

**L'azione locale**, invece, è attuata dai singoli soggetti sul proprio territorio e deve concorrere al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto.

Nel caso in cui il progetto preveda delle **“azioni locali”**, il costo totale ad esse destinato deve essere al massimo pari al **10% del costo totale** ammissibile del progetto di cooperazione. In ogni caso, saranno ritenute ammissibili solo le spese per la realizzazione di azioni locali strettamente connesse e funzionali agli obiettivi del progetto.

Ai sensi dell'articolo 64 del Reg. UE n. 508/2014, per **cooperazione interterritoriale** si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro; pertanto, è possibile implementare azioni di cooperazione nell'ambito del territorio nazionale, definendo azioni strategiche che coinvolgano attori provenienti da diverse Regioni italiane o nell'ambito del medesimo territorio regionale. Per **cooperazione transnazionale** si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi.

## 6. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per il supporto tecnico preparatorio (ad esempio, redazione del progetto, organizzazione di riunioni e incontri, studi di fattibilità) nel limite massimo di € 10.000,00;
- costi di realizzazione delle azioni del progetto di cooperazione (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche, costituzione e gestione di un'eventuale struttura giuridica comune, etc.). In analogia con quanto previsto per le SSL, i costi di esercizio e animazione sostenuti dal FLAG nell'ambito del progetto di cooperazione non possono superare la percentuale della spesa pubblica complessiva ammessa per le medesime attività a valere sull'art. 63 del Reg. (UE) 508/2014, comunque non superiore al 25%.

### 6.1 Supporto tecnico preparatorio

I progetti di cooperazione necessitano di una fase di preparazione finalizzata alla ricerca di partner e allo sviluppo dell'idea-progetto, fabbisogno che si manifesta in maniera ancora più evidente nel caso della cooperazione transnazionale.

In tale fase preparatoria bisogna avvalersi del supporto tecnico dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, considerata l'esperienza maturata in materia di elaborazione di progetti di sviluppo del sistema



ittico mediterraneo e siciliano e di attuazione di processi di collaborazione con gli interlocutori degli altri sistemi produttivi presenti sul territorio nazionale e internazionale.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili per il supporto tecnico preparatorio:

- spese per studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti la redazione del progetto di cooperazione, ecc.);
- spese per la comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzioni di testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori e altre attività inerenti;
- spese per l'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio delle attrezzature, l'interpretariato e la traduzione;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione;
- spese di trasporto, vitto e alloggio del personale non amministrativo coinvolto.

Il periodo di ammissibilità delle spese per il supporto tecnico preparatorio decorre dalla data del provvedimento di approvazione del presente Bando fino alla data di presentazione del progetto di cooperazione; non possono essere ammesse spese successive alla presentazione del progetto, poiché trattasi di attività propedeutica alla predisposizione dello stesso.

In ogni caso il sostegno per il supporto tecnico preparatorio può essere concesso fino a un **limite massimo di € 10.000,00** per ciascun progetto presentato.

L'erogazione del contributo/sostegno per il supporto tecnico preparatorio è subordinato all'effettivo finanziamento del progetto di cooperazione (emissione del provvedimento di concessione).

Per quanto concerne le spese di animazione e di supporto tecnico preparatorio, queste sono ammissibili anche se sostenute in territori esterni a quelli del FLAG, purché svolte dai FLAG partecipanti alle attività di cooperazione e previste nel progetto approvato.

Per il riconoscimento delle spese sostenute per la definizione del progetto, il FLAG deve predisporre i seguenti documenti:

- un rapporto di esecuzione completo in cui sono descritte nel dettaglio le attività realizzate per la definizione dello specifico progetto e fornite indicazioni sugli incontri svolti a livello locale, sulle tappe che hanno caratterizzato il passaggio dall'idea-progetto alla proposta esecutiva (incontri tra i partner, partecipazione a eventi, studi e indagini eventualmente svolte, ecc.), comprese quelle relative alla elaborazione e stipula dell'accordo di cooperazione (eventuali bozze pre-preparatorie, attivazione di consulenze, ecc.);
- un elenco dettagliato delle spese sostenute;
- un'attestazione da parte del FLAG che le spese realizzate non sono state o saranno oggetto di ulteriori richieste di finanziamento a valere su altri progetti/programmi.

## **6.2 Realizzazione del progetto di cooperazione**

Le attività per la realizzazione del progetto di cooperazione devono essere indicate chiaramente nella scheda di progetto e devono dimostrare un diretto collegamento con gli obiettivi operativi indicati, nonché in coerenza con la SSL.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale o transnazionale:

- spese per personale dipendente (retribuzioni e oneri) dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- spese per l'organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di trasporto, vitto, alloggio, affitto locali e noleggio attrezzature;
- spese relative alla partecipazione a fiere o eventi e alla organizzazione di convegni, seminari, organizzazione di visite guidate e altre forme di incontro;
- spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- spese per il trasferimento strutturato di conoscenze da una zona di pesca a un'altra;





PO FEAMP  
2014 | 2020

- spese per la creazione e gestione di siti web;
- spese per l'elaborazione di standard utilizzabili come etichette di qualità e/o di proposte normative;
- spese per azioni volte alla diffusione delle conoscenze;
- spese per azioni volte a scambi di esperienze e buone pratiche;
- spese per Ricerche o studi congiunti e attività di sviluppo comuni;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, ecc.);
- spese per la redazione di materiali multimediali e opuscoli divulgativi, cartellonistica, inviti, stampe e pubblicazioni;
- spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, ecc.);
- spese per l'acquisizione di consulenze specifiche e altri servizi strettamente funzionali alle attività di cooperazione;
- spese per la costituzione e la gestione di un'eventuale struttura giuridica comune;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate e ammissibili a finanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso. Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
  - spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
  - nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
  - costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
  - informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020.

Nel caso in cui il progetto preveda delle “**azioni locali**”, il costo totale ad esse destinato deve essere al massimo pari al **10% del costo totale ammissibile** del progetto di cooperazione. In ogni caso, saranno ritenute ammissibili solo le spese funzionali alla realizzazione di azioni locali strettamente connesse agli obiettivi del progetto.

Per la realizzazione del progetto di cooperazione sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui al presente Bando.

Le spese effettuate sono considerate ammissibili, e quindi oggetto del sostegno del FEAMP, soltanto se sostenute dai FLAG. Gli altri soggetti coinvolti dovranno, invece, sostenere finanziariamente gli interventi di propria competenza.

Sia per il supporto tecnico preparatorio, sia per l'attività di realizzazione del progetto di cooperazione, il conferimento di incarichi a personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica sulle quali deve essere fornita adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza, imparzialità e pari opportunità; i relativi rapporti di lavoro devono essere conformi alla normativa vigente e devono indicare chiaramente le attività da svolgere nell'ambito del progetto, le modalità di esecuzione e la relativa durata.

Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato; a tal fine si rammentano i contenuti del documento FARNET, specificamente dedicato ai FLAG e pubblicato al sito <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/faq-47>.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i FLAG sono tenuti ad adottare procedure di evidenza pubblica rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materie di appalti (D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti-appalti pubblici e s.m. e i.).



PO FEAMP  
2014 | 2020

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del PO FEAMP 2014-2020 se sostenute dal beneficiario per soddisfare i requisiti di carattere generale e, in particolare, devono essere:

- pertinenti e imputabili a un'operazione selezionata, conformemente alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o documento avente forza probante equivalente. In casi debitamente giustificati, le spese saranno ritenute ammissibili se sarà presentata idonea documentazione che assicuri una ragionevole garanzia che la spesa pertinente all'operazione selezionata sia stata effettivamente sostenuta;
- effettuate con modalità tracciabili e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, come indicato al punto 16.4 (Rendicontazione della spesa) del presente Bando.

E' vietata qualsiasi forma di sovra compensazione e/o doppio finanziamento delle spese.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020".

## 7. SPESE NON AMMISSIBILI

In generale, non sono eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg (UE)1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate;
- acquisto di arredi di ufficio;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;



PO FEAMP  
2014 | 2020

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale e non siano recuperabili;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Infine, non sono ammissibili le spese riportate nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020”*.

## 8. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è altresì tenuto al rispetto dei seguenti impegni e obblighi per ottenere/mantenere il sostegno previsto dalla misura e dal presente bando di attuazione:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- inserire la descrizione particolareggiata del bene/servizio acquistato in fattura e apporre anche la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 4.64 Bando \_\_\_\_\_, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto approvato come indicato al punto 16.4 (Rendicontazione della spesa) del presente Bando ed entro il termine di esecuzione lavori, ovvero, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione;
- conservare la documentazione giustificativa e le autorizzazioni in originale, inerenti le operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal pagamento finale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso presso le sedi dei soggetti costituenti il partenariato ed i luoghi di svolgimento delle attività;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare gli interventi/opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali o i beni oggetto del finanziamento. Gli stessi devono essere vincolati alla specifica destinazione d'uso e al mantenimento della continuità della destinazione/finalità per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione indicata al punto 16 (Modalità di erogazione dei contributi e documenti richiesti) del presente Bando (documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali);
- a non richiedere e a non percepire per il progetto e per i singoli costi specifici altri finanziamenti a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP

2014 | 2020

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nella propria condizione soggettiva e oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente bando di attuazione della misura e, in caso contrario, trasmetterne gli atti;
- osservare quanto disposto riguardo alle spese ammissibili e alla rendicontazione;
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dell'operazione finanziata (articolo 115, comma 3 del reg. UE 1303/2013, allegato XII) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si fa riferimento a quanto stabilito al punto 4.2.14 del Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, riguardante il PO FEAMP 2014/2020 (Versione 1 del 28 febbraio 2017), approvato alla Regione Siciliana dalla stessa AdG PEMAC - Prot. 12685 del 26/05/2017<sup>2</sup> e quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa del PO FEAMP 2014-2020.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura (Comunitaria, Nazionale e Regionale) e alle disposizioni del presente Bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

## 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare obbligatoriamente la documentazione di seguito elencata, in duplice copia (originale o copia conforme a norma di legge), aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa; una copia della documentazione deve essere prodotta su supporto digitale:

- domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, secondo lo schema di cui all'Allegato A al Bando;
- copia dello statuto del FLAG (società/associazione/consorzio/altro), dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica del FLAG (Società/Associazione/Consorzio/altro);

<sup>2</sup>Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritte dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme. Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del Reg. (UE) n. 1309/2013, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP

2014 | 2020

- delibera/atto che approva il progetto e che autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere la domanda di sostegno, gli impegni previsti dal progetto, nonché a richiedere e a riscuotere il sostegno/contributo;
- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante attestante l'iscrizione del FLAG (società/associazione/consorzio/altro) alla CCIAA di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con partita IVA n. \_\_\_\_\_;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove pertinente).
- fascicolo di progetto, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B al Bando, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie per consentire la verifica dell'ammissibilità e la corretta valutazione del progetto proposto. Questo documento si compone delle seguenti parti:
  - a. **scheda progetto** distinta in due sezioni: la prima, comune a tutti i soggetti, contiene le informazioni riguardanti il progetto nel suo complesso (informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti, gli obiettivi, le azioni del progetto, il piano finanziario, ecc.), mentre la seconda sezione illustra le attività di competenza di ogni singolo membro dell'attività di cooperazione (Allegato B1);
  - b. **accordo di cooperazione**, contenente una descrizione delle responsabilità e dell'impegno di ciascun soggetto (Allegato B2);
  - c. **dichiarazione di assenza di sovrapposizioni** con altri progetti di cooperazione del capofila e di ciascun soggetto (Allegato B3);
  - d. **giustificazione dei costi - verificabilità e controllabilità**, nella quale deve essere inserita la relazione finanziaria relativa alle singole voci di spesa (Allegato B4);
  - e. **curriculum del partenariato pubblico-privato CLLD**, il curriculum dei soggetti partecipanti al progetto di cooperazione ed un'auto-dichiarazione della loro capacità finanziaria per il sostegno delle attività assegnate (Allegato B5).

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, deve essere sottoscritta da tecnici qualificati regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione a supporto della valutazione dell'iniziativa progettuale e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento (verifica anche a campione).

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente. Per tutte le dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dal richiedente è sufficiente una sola copia del documento d'identità.

## 10. LOCALIZZAZIONE (AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE)

La Misura si applica:

- a territori all'interno di uno stesso Stato membro;
- a territori di più Stati membri;
- a territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi.

## 11. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno sarà eseguita secondo quanto stabilito dai "Criteri di selezione delle operazioni" del PO FEAMP 2014-2020, riportate anche dalle Disposizioni attuative di misura Parte B – Specifiche.

Per la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento si tiene conto del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali riportati nella tabella di valutazione di seguito esplicitata.

La seguente tabella riporta per singolo criterio, il coefficiente, il peso e il relativo punteggio totale.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Numero di partecipanti al progetto di cooperazione	C=0 se partner =2 C=1 se partner >2	0,5	
O2	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione del progetto	C=0 con nessun incontro C=0,5 con 1 incontro di consultazione e i 2/3 dei partecipanti C=1 con 3 incontri di consultazione e i 2/3 dei partecipanti	0,2	
O3	Grado di coinvolgimento del soggetto ammesso a finanziamento nell'attuazione del progetto	C= 0 con solo azioni locali C=0,5 con azioni locali e 1 (una) azione comune C=1 con almeno 2 azioni locali e 2 azioni comuni (tra tutti i partner)	0,5	
O4	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	C=0 se non previste attività di informazione e comunicazione C=0,5 se previste attività di informazione e comunicazione C=1 se previste attività di informazione e comunicazione, nonché attività specifiche di animazione	0,2	
O5	Ricaduta territoriale delle azioni comuni del progetto di cooperazione	C=0 se non previste azioni a livello di bacino C=1 se previste azioni a livello di bacino	0,5	
O6	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP	C=0 se il progetto ha una coerenza debole con le indicazioni regolamentari, strategiche e dell'Accordo di Partenariato C=1 se il progetto rispetta le indicazioni regolamentari, strategiche e dell'Accordo di partenariato	0,2	
O7	Coerenza con le tematiche generali oggetto di cooperazione (PO FEAMP)	C=0 se le tematiche di cooperazione non sono quelle indicate dal PO (sostenibilità dell'attività di pesca; sviluppo di modelli economici legati alla pesca; turismo; valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca; miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca) C=1 se le tematiche di cooperazione sono quelle indicate dal PO (vedi sopra)	1	
O8	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	C=0 se il progetto individua obiettivi eccessivamente generici, non specifici, non misurabili e non realizzabili entro l'arco temporale di attuazione della Strategia C=0,5 se il progetto fa riferimento a una gerarchia di obiettivi, individuando quelli prioritari C=1 se il progetto si basa su obiettivi intelligenti (SMART), correttamente associati ad indicatori di risultato.	0,5	
O9	Coerenza del progetto con la SSL del soggetto ammissibile a finanziamento	C=0 se le azioni del progetto non sono identificate in coerenza con i fabbisogni territoriali C=1 se le azioni del progetto risultano adeguate ai fabbisogni territoriali	0,5	
O10	Coerenza interna del quadro logico del progetto di cooperazione	C=0 se la descrizione delle azioni non ha un legame chiaro di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico C=0,5 se la descrizione delle azioni ha un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del quadro logico C=1 se la descrizione delle azioni ha un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico; inoltre tutte le azioni descritte consentono di tradurre in maniera concreta ed immediatamente operativa gli obiettivi del progetto	0,1	
O11	Adeguatezza delle azioni rispetto agli obiettivi proposti	C=0 se le azioni indicate nel progetto non sono coerenti con nessuno degli obiettivi C=0,5 se ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente C=1 se ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente. Tutte le azioni descritte fanno inoltre capo ad una visione strategica	0,1	



UNIONE EUROPEA



**mipaft**  
ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

O12	Efficacia delle azioni rispetto al raggiungimento dei risultati previsti	<p><b>C=0</b> se il Fascicolo di progetto non contiene informazioni complete sulle azioni da attuare</p> <p><b>C=0,5</b> se il Fascicolo di progetto contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate per verificare il contributo al conseguimento dei risultati attesi</p> <p><b>C=1</b> se il Fascicolo di progetto contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate per verificare il contributo al conseguimento dei risultati attesi. Inoltre l'ordine di realizzazione delle azioni è coerente con la priorità dei relativi obiettivi specifici di riferimento</p>	0,2	
O13	Caratteristiche del progetto di cooperazione in termini di azioni	<p><b>C=0</b> se il progetto prevede solo azioni locali</p> <p><b>C=0,5</b> se il progetto prevede almeno un'azione comune tra tutti i partner</p> <p><b>C=1</b> se il progetto prevede almeno due azioni comuni tra tutti i partner e ciascun partner realizza almeno un'azione locale</p>	0,3	
O14	Innovatività del progetto di cooperazione	<p><b>C=0</b> se le caratteristiche innovative delle azioni di progetto non delineano processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area</p> <p><b>C=0,5</b> se le caratteristiche innovative delle azioni di progetto definiscono processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area</p> <p><b>C=1</b> se sono previste attività di innovazione sociale che potranno subire un processo di scale-up ed essere applicate in modo più esteso attraverso lo scambio, la cooperazione e la creazione di reti</p>	0,5	
O15	Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione anche in sinergia con altre azioni della SSL	<p><b>C=0</b> se il progetto non fornisce una stima dei posti di lavoro (ETP) creati o mantenuti</p> <p><b>C=0,5</b> se il progetto stima di mantenere i posti di lavoro (ETP) indicati nell'analisi</p> <p><b>C=1</b> se il progetto stima di contribuire alla creazione di posti di lavoro (ETP) o di nuove imprese</p>	0,2	
O16	Rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità)	<p><b>C=0</b> se il progetto non fa riferimento esplicito ad obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile</p> <p><b>C=0,5</b> se il progetto prevede obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse</p> <p><b>C=1</b> se il progetto prevede obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile, nonché azioni di mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici</p>	0,5	
O17	Rispetto dei principi orizzontali (inclusione)	<p><b>C=0</b> se il progetto non fa riferimento esplicito a modalità previste per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione</p> <p><b>C=0,5</b> se il progetto prevede chiaramente modalità per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione</p> <p><b>C=1</b> se il progetto prevede chiaramente modalità per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, favorendo, nella selezione degli interventi, parità di accesso alle risorse e alle opportunità sociali</p>	0,1	
O18	Chiara descrizione dei progressi di attuazione del progetto di cooperazione	<p><b>C=0</b> se il cronoprogramma di spesa è generico e poco dettagliato</p> <p><b>C=0,5</b> se il cronoprogramma di spesa contiene una descrizione dettagliata delle attività operative</p> <p><b>C=1</b> se il cronoprogramma di spesa contiene una descrizione dettagliata delle attività operative, inoltre, tra le attività operative è previsto il coinvolgimento della comunità locale al fine di garantirne la partecipazione attiva</p>	0,5	
O19	Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma	<p><b>C=0</b> se la tempistica non risulta coerente con quanto indicato nel progetto</p> <p><b>C=0,5</b> se la tempistica risulta coerente con quanto indicato nel progetto</p> <p><b>C=1</b> se la tempistica risulta coerente con quanto indicato nel</p>	0,1	



		progetto e sono esplicitati i tempi di realizzazione dei principali output		
O20	Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner	C=0 se manca informazione C=0,5 se sono descritti con chiarezza ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti C=1 se sono descritti con chiarezza ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti e si tiene conto degli ambiti di competenza dei partner	0,2	
O21	Evidenza della capacità amministrativa dei partner	C=0 se la forma giuridica prescelta dal partenariato non rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile C=1 in caso contrario al precedente	0,1	
O22	Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse	C=0 SE le procedure decisionali sono descritte in maniera vaga C=0,5 se sono previste misure per evitare il conflitto di interessi e garantire la separazione delle funzioni C=1 se oltre alle misure per evitare il conflitto di interessi e la separazione delle funzioni nel processo decisionale, è previsto un registro degli interessi dei membri dell'organo decisionale del FLAG	0,1	
O23	Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del partenariato nel portare avanti il progetto di cooperazione	C=0 se l'operatività del partenariato è garantita esclusivamente dal finanziamento del FEAMP C=0,5 se l'operatività del partenariato riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie C=1 se l'operatività del partenariato riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie e hanno un arco temporale che va oltre il 2023	0,1	
O24	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere	C=0 se il Piano finanziario prevede una dotazione finanziaria complessiva sovra o sottostimata C=1 in caso contrario al precedente	0,1	
O25	Mobilizzazione di risorse private	C=0 se il progetto non prevede iniziative in grado di generare un effetto leva finanziaria C=0,5 se il progetto prevede iniziative in grado di generare un effetto leva finanziaria C=1 se il progetto prevede iniziative volte a favorire la mobilitazione delle risorse e contiene una stima delle risorse finanziarie private	0,2	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio della minore data di presentazione dell'istanza, attribuendo preferenza al richiedente che ha presentato per prima la domanda di sostegno.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 12. INTENSITÀ DELL'AIUTO E SPESA MINIMA AMMISSIBILE

Per le operazioni previste in seno alla Misura 4.64, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al **100% delle spese ammesse** sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 3 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Non saranno ammissibili domande di sostegno con importo ammissibile inferiore ad € 50.000,00.





### 13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente Bando di attuazione della misura 4.64 sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nella specifica sezione del PO FEAMP 2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (estratto).

Per la partecipazione al Bando i richiedenti devono far pervenire, **entro e non oltre le ore 13,00 del 31 maggio 2019**, un plico chiuso contenente la domanda di sostegno (Allegato A) con i relativi allegati, al seguente indirizzo:

**Regione Siciliana**  
**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento della Pesca Mediterranea**  
**Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)**

La domanda suddetta può anche essere recapitata a uno degli Uffici Territoriali il cui indirizzo è rilevabile dal seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR\\_DipPesca/PIR\\_LibroVerde/PIR\\_Servizio1](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1)

In questo caso il plico deve essere indirizzato a:

**Regione Siciliana**  
**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea**  
**Servizio I "Programmazione" - Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_**

Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale;
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di corrieri specializzati;
- consegna a mano.

Si precisa che **farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione, farà fede il timbro del protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno prima della data di pubblicazione del bando e oltre il termine fissato.

Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto termine.

Sul plico chiuso dovrà essere apposto, all'esterno, i dati identificativi del mittente e il seguente testo:

**Domanda di sostegno - partecipazione al Bando di attuazione Misura 4.64 "Attività di cooperazione" del PO FEAMP 2014-2020**

Il plico dovrà contenere, in duplice copia cartacea, oltre che una copia su supporto digitale:

- il modello di domanda di sostegno secondo il modello riportato (Allegato A) al presente Bando, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
- documentazione indicata al precedente punto 9 "*Documentazione richiesta*" (originale o in copia conforme a norma di legge).

### 14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle domande di sostegno e all'attribuzione di un numero di protocollo di entrata (data e orario di ricezione), l'Ufficio Centrale o Territoriale dell'Amministrazione concedente provvederà a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza



con evidenza della data e dell'orario di arrivo.

Dal giorno successivo al termine fissato, il Responsabile di Misura e del procedimento provvede ad attribuire il codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura e ultime due cifre dell'anno del Bando.

La fase istruttoria sarà avviata subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno; a tal fine, l'Amministrazione, con Decreto del Dirigente Generale, provvederà a nominare un'apposita Commissione di valutazione per lo svolgimento delle fasi di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, nonché dello svolgimento della procedura di valutazione e selezione delle domande di sostegno.

**Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 Reg. (UE) n. 508/2014, le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi; pertanto, il processo di valutazione "istruttoria e valutazione delle domande di sostegno" deve essere completato entro quattro mesi dalla data di ricezione del progetto (data di protocollo).**

#### ***14.1 Ricevibilità delle istanze***

La Commissione di valutazione verifica la ricevibilità della domanda di sostegno sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei termini previsti per la presentazione;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda e la sua corretta sottoscrizione.

La verifica deve essere completata **entro 10 gg.** dal provvedimento di nomina della Commissione.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al soggetto richiedente delle relative motivazioni. Quest'ultimo può presentare richiesta di riesame **entro 5 gg.** dalla comunicazione; la Commissione di valutazione provvederà all'esame di tale richiesta comunicando l'esito.

La domanda di sostegno deve essere completa della documentazione indicata al punto 9 del Bando, tuttavia, la Commissione di valutazione, ove ritenuto necessario, può chiedere in fase di verifica dell'ammissibilità chiarimenti e/o integrazioni.

A conclusione della verifica sulla ricevibilità delle domande di sostegno, la Commissione di valutazione redigerà la *check list* di controllo.

Le domande di sostegno ritenute ricevibili sono sottoposte all'attività di verifica dell'ammissibilità.

#### ***14.2 Ammissibilità e valutazione delle domande e pubblicazione graduatorie***

La Commissione nel corso dell'attività istruttoria verificherà le condizioni di ammissibilità per il supporto tecnico preparatorio e del progetto di cooperazione; tale verifica è orientata a valutare l'esistenza dei requisiti indispensabili a determinare l'ammissibilità della proposta progettuale.

Tali requisiti potrebbero essere ricondotti:

- all'ammissibilità dei partner in base a quanto riportato nel precedente punto 4;
- alla rispondenza dell'operazione agli obiettivi e alle finalità della misura in argomento (punti 1, 2, 5, 6 e 7 del bando);
- alla coerenza delle finalità e degli obiettivi del progetto con la strategia di sviluppo locale nell'ambito della quale il progetto è realizzato;
- alla presenza di un accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner in cui sono definite le responsabilità e gli impegni di ciascuno di essi;
- alla completezza e conformità della documentazione richiesta e indicata al punto 9 del presente Bando. Tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, la Commissione di valutazione, ove ritenuto necessario, può chiedere chiarimenti e/o integrazioni;
- all'ammissibilità dei costi dell'operazione in quanto deve esserci una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi del progetto "le spese devono essere pertinenti, congrue rispetto agli interventi ammessi e rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente Bando.



La non sussistenza dei criteri di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda di sostegno dalle successive fasi del procedimento.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione della domanda e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte, da parte della stessa Commissione, alla fase di valutazione e di attribuzione del punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione e di priorità di cui al punto 11 del presente Bando.

La Commissione può effettuare controlli in loco ex ante al fine di verificare le condizioni che giustifichino gli interventi proposti.

Per ogni domanda di sostegno la Commissione di valutazione redigerà la check list di controllo ammissibilità.

La Commissione provvede a comunicare al Responsabile di Misura e del procedimento, **entro 50 giorni** dall'inizio del procedimento, compatibilmente con il numero di domande pervenute e alla loro complessità, l'esito della valutazione delle stesse, il quale procede alla stesura o predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammesse, con il relativo punteggio attribuito e con la relativa spesa preventivata e ammessa, nonché degli elenchi provvisori delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria e gli elenchi provvisori sono approvati con Decreto del Dirigente Generale e pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. La pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e della spesa/contributo ammesso, nonché di avvio del procedimento di esclusione o di non ammissibilità/ricevibilità delle domande di sostegno.

Avverso alla predetta graduatoria e agli elenchi provvisori, i soggetti proponenti possono presentare domanda di riesame all'Amministrazione **entro il quindicesimo giorno** dalla pubblicazione della stessa. La Commissione valuta le richieste di riesame e comunica, nei successivi **30 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette richieste o memorie, compatibilmente con il numero delle stesse e della loro complessità, gli esiti al Responsabile della Misura e del procedimento.

L'Amministrazione provvederà a formulare e ad approvare, con apposito provvedimento del Dirigente Generale, la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse, con il relativo punteggio attribuito e con la relativa spesa preventivata e ammessa, nonché gli elenchi definitivi delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle relative motivazioni. La graduatoria e gli elenchi definitivi verranno pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e inviati all'Ufficio Regionale competente per la registrazione. Il provvedimento di approvazione acquisirà efficacia dopo l'avvenuta registrazione a seguito della quale verrà pubblicato nella GURS apposito avviso o estratto.

La graduatoria definitiva include, sia i progetti utilmente collocati e finanziabili, sia gli interventi non finanziabili per esaurimento delle risorse o dotazione finanziaria prevista del bando o dalla misura.

La pubblicazione nella GURS e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e della spesa/contributo ammesso, nonché di archiviazione per le domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili.

#### ***14.3 Percorso istruttorio di valutazione per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi***

Nel caso in cui nel progetto di cooperazione sono coinvolti FLAG o partenariati operanti in territori regionali o Stati membri diversi si riportano le fasi del percorso amministrativo, al fine di rispettare i termini previsti per l'approvazione dei progetti da parte degli OO.II. interessati di cui al comma 4 dell'articolo 64 Reg. (UE) n. 508/2014.



### **Fase di presentazione del progetto**

Per l'immediato e coordinato avvio del progetto di cooperazione è opportuno che i soggetti coinvolti attivino i propri OO.II. per sincronizzare la presentazione del fascicolo di progetto.

E', pertanto, consigliato lo scambio di informazioni tra il FLAG capofila e gli altri soggetti coinvolti come tra l'O.I. del FLAG capofila e gli altri OO.II., al fine di concordare la medesima tempistica per la presentazione del fascicolo di progetto.

La presentazione dei progetti da parte dei soggetti ai rispettivi OO.II. dovrebbe avvenire in un arco di tempo pari a **tre giorni**. Il FLAG capofila si impegna a raccogliere il numero di protocollo assegnati alle domande presentate dai soggetti coinvolti, con annessi nominativi e recapiti dei responsabili del procedimento di ciascun O.I. e a trasmetterli, via e-mail, a tutti gli OO.II. coinvolti **entro un giorno** dal ricevimento; in tal modo tutte le parti interessate sono informate dall'avvenuta presentazione del progetto e della data utile per il conteggio dei **quattro mesi** stabiliti per l'approvazione.

### **Prima verifica di assenza di motivi ostativi**

Gli OO.II. effettuano una rapida verifica dell'assenza di elementi ostativi all'attuazione della proposta, riferibili alle condizioni di ammissibilità dei contesti regionali, **entro dieci giorni** dalla data di presentazione del progetto; questa si basa sulla presenza di alcuni requisiti di base, quali, ad esempio, l'effettiva selezione dei FLAG, la disponibilità della spesa, il rispetto dei limiti temporali previsti nella SSL, la coerenza del progetto rispetto a quanto previsto nella SSL, la presenza di soggetti ammissibili, ecc..

Sarebbe opportuno che gli OO.II. coinvolti nel progetto definissero una *check list* comune per la verifica dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione del progetto. L'esito di tale verifica deve essere trasmesso da ciascun O.I. al proprio FLAG e, per conoscenza (via mail) a tutti gli altri OO.II. ed al FLAG capofila del progetto; ricevuto l'esito della verifica da parte di tutti gli OO.II. interessati, l'O.I. del FLAG capofila avvia l'esame di merito del progetto.

### **Analisi ed approvazione del progetto**

Per favorire l'efficacia e la tempestività di questa fase, è auspicabile un processo istruttorio coordinato tra gli OO.II., fermo restando che la responsabilità dell'approvazione ricade su ognuno di essi; questa collaborazione potrebbe avvenire come di seguito descritto.

L'O.I. del FLAG capofila avvia l'analisi di merito e condivide con gli altri OO.II. coinvolti le proprie valutazioni "in itinere"; ogni provvedimento, in particolare le richieste di integrazioni, viene emanato esclusivamente dall'O.I. del FLAG capofila, previa condivisione ed eventuale integrazione con gli altri OO.II., utilizzando il principio silenzio assenso in **sette giorni** lavorativi.

Terminata la fase istruttoria, ogni O.I. emette un provvedimento di "approvazione provvisoria" e ne dà comunicazione all'O.I. del FLAG capofila; questo, una volta ricevute tutte le approvazioni provvisorie, darà comunicazione a tutti gli OO.II. interessati ed al FLAG capofila dell'accettazione del progetto. Quindi, ogni O.I. provvederà ad emettere il provvedimento di "approvazione definitiva".

Per il buon esito della procedura si rende necessario garantire un costante e tempestivo scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti "OO.II. e FLAG"; in particolare, l'O.I. del FLAG capofila è responsabile della condivisione tempestiva di tutte le comunicazioni ricevute con le parti coinvolte nella fase di selezione del progetto.

#### ***14.4 Provvedimento di concessione del sostegno/aiuto***

Prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del sostegno, le domande collocate in posizione utile in graduatoria e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del bando o misura, saranno oggetto di alcune verifiche amministrative e/o all'acquisizione di informazioni o documenti comprovanti i requisiti o le condizioni di ammissibilità oggetto di dichiarazione. Il provvedimento di concessione del sostegno sarà emesso entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.



## 15. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

All'interno del progetto di cooperazione il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, presentando una pianificazione coerente e adeguata al conseguimento degli obiettivi individuati nello stesso progetto di cooperazione.

Il progetto di cooperazione ammesso a finanziamento deve essere **ultimato entro il termine di 18 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Il rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del progetto sarà rilevata dalla documentazione probatoria presentata a supporto della domanda di pagamento del saldo.

Il progetto si può ritenere concluso quando il livello di realizzazione è almeno pari al 70% della spesa ammessa; in caso di parziale realizzazione dell'operazione/progetto, l'intervento realizzato deve essere funzionale oltre a garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione in base ai quali lo stesso progetto è stato valutato, inserito in graduatoria e ammesso a finanziamento, pena la perdita dei benefici e la revoca del contributo/sostegno concesso.

## 16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità di seguito indicate.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

### 16.1 Anticipazione

È erogata per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico totale concesso per l'operazione/progetto. La richiesta (Allegato C) deve essere corredata dalla polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione autorizzate, come previsto dalle normative vigenti (Allegato D). **La richiesta di anticipo deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.**

Gli anticipi di progetto sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. L'Amministrazione provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo sarà elaborato il relativo atto di liquidazione.

### 16.2 Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

L'erogazione di uno o più acconti per Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) è effettuata previa presentazione della domanda di pagamento (Allegato E) da parte del soggetto beneficiario. Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti possono essere richiesti quando il progetto presenti uno Stato d'Avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa. Per investimenti per i quali è stata liquidata l'anticipazione, l'acconto può essere erogato quando i lavori presentano uno Stato d'Avanzamento superiore al 40% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell'anticipazione precedentemente erogata.

Per gli investimenti con una spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di liquidazione del contributo pubblico relativa agli Stati d'Avanzamento dei Lavori da parte del



PO FEAMP  
2014 | 2020

soggetto beneficiario dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata al punto successivo.

### 16.3 Saldo

La domanda di pagamento (Allegato E) per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario "FLAG" all'Amministrazione concedente, **entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine di esecuzione del progetto previsto (punto 15 del Bando).**

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento (SAL/saldo) deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento o stato finale delle attività, sulla conformità e regolarità degli interventi eseguiti a firma del rappresentante legale e ove pertinente del tecnico progettista e/o direttore dei lavori;
- documentazione tecnica relativa alle attività realizzate ove pertinente, sottoscritta dal tecnico/direttore dei lavori e dal rappresentante legale del soggetto beneficiario "FLAG":
  - relazione tecnica descrittiva delle attività svolte (SAL o saldo) redatta in conformità agli interventi/azioni ammesse, evidenziando le eventuali variazioni e modifiche attuate autonomamente e specificandone le motivazioni;
  - computo metrico;
  - rilievi fotografici;
  - eventuale altra documentazione;
- rapporto di esecuzione completo **per il sostegno preparatorio** in cui sono descritte nel dettaglio le attività realizzate per la definizione dello specifico progetto e fornite indicazioni sugli incontri svolti a livello locale, sulle tappe che hanno caratterizzato il passaggio dall'idea-progetto alla proposta esecutiva (incontri tra i partner, partecipazione a eventi, studi e indagini eventualmente svolte, ecc.), comprese quelle relative alla elaborazione e stipula dell'accordo di cooperazione (eventuali bozze pre-paratorie, attivazione di consulenze, ecc.), nonché un elenco dettagliato delle spese sostenute;
- relazione firmata dal responsabile del FLAG, resa in forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale viene illustrato:
  - nel caso di selezione/acquisizione di beni e/o lavori e/o servizi, le attività in concreto espletate ai fini del rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui al vigente Codice dei contratti-appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.), distintamente per contratto espletato;
  - nel caso di acquisizione di personale, le attività in concreto espletate ai fini del rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa di valore probatorio equivalente riportanti i seguenti estremi (numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale, pagamenti effettuati);
- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio del fornitore o dell'impresa esecutrice degli interventi. Le fatture devono riportare la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione e nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva (ove pertinente). Inoltre nelle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 4.64 Bando 2019, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione concedente. **Le fatture per essere ammissibili al pagamento devono essere state emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori (saldo) e quietanzate entro la data di presentazione della domanda di liquidazione (SAL o saldo).** Il rappresentante legale del soggetto beneficiario "FLAG" dovrà presentare anche la copia delle fatture con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso;



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP

2014 | 2020

- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto (sostegno preparatorio);
- prospetto riepilogativo, per mensilità, dei costi sostenuti per il personale del FLAG riportante: il compenso lordo, i contributi a carico del FLAG e del lavoratore, le imposte e l'importo netto versato al lavoratore;
- documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità indicate al successivo punto 16.4.2 del presente bando (bonifici o ricevute bancarie/postali e/o copie assegni negoziati, estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati);
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici (Allegato F) riportanti gli elementi salienti della fattura di riferimento (numero, data e importo), il numero di bonifico ovvero codice di riferimento operazione (CRO) o altre modalità di pagamento con il quale è stata liquidata la stessa fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola e/o telaio o in assenza di altri elementi identificativi, nonché la mancata concessione di sconti e abbuoni e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE (ove pertinente);
- tabella dei criteri di selezione debitamente compilata con l'indicazione dei punteggi spettanti dopo la realizzazione degli interventi e delle motivazione per eventuali scostamenti rispetto ai punteggi attribuiti in fase di approvazione, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario "FLAG" come dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato G);
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario "FLAG", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che le stesse opere/attività/interventi non sono stati concessi altri contributi, ne saranno oggetto di ulteriori richieste di finanziamento;
- check-list di verifica della correttezza delle procedure di gara indette, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario "FLAG", dove siano riportati in ordine cronologico tutte le fasi attivate con i riferimenti di legge previsti dalla normativa vigente che disciplina appalti e contratti.

L'Amministrazione si riserva di poter richiedere al beneficiario chiarimenti e/o ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica amministrativa e della verifica in loco.

L'Amministrazione dispone il pagamento del SAL o saldo a conclusione dell'attività di verifica amministrativa della documentazione pervenuta e del controllo in loco ove ritenuto necessario "Controllo di 1° livello"; il sopralluogo è obbligatorio in sede di saldo.

Il controllo di 1° livello, effettuato preliminarmente sulle domande di pagamento SAL e saldo, verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa, nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. Il controllo deve consentire di accertare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale approvata, la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarati; inoltre, devono essere accertati i tempi di realizzazione dell'operazione e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento e ai termini assegnati indicati nell'atto di concessione o adesione.

Il progetto si può ritenere concluso quando il livello di realizzazione è almeno pari al 70% della spesa ammessa; in caso di parziale realizzazione dell'operazione/progetto, l'intervento realizzato deve essere funzionale oltre a garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione in base ai quali lo stesso progetto è stato valutato, inserito in graduatoria e ammesso a finanziamento, pena la perdita dei benefici e la revoca del contributo/sostegno concesso.

Se l'attività di verifica sulla domanda di pagamento del saldo dovesse avere un esito negativo saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, con relativi interessi legali maturati.

Ai sensi dell'art. 132 del Reg. UE 1303/2013, il procedimento amministrativo per la erogazione del contributo (anticipo, SAL e saldo), dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della



PO FEAMP  
2014 | 2020

domanda pagamento, fermo restando eventuali e motivate interruzioni che devono essere formalmente comunicate al beneficiario.

#### **16.4 Rendicontazione della spesa**

I documenti che devono essere prodotti in sede di richiesta di erogazione del contributo, per la totalità delle fasi di esecuzione dell'intervento finanziato sono i seguenti.

##### *16.4.1 Fattura e/o altri titoli di spesa di valore probatorio*

Il documento deve riportare, oltre la descrizione particolareggiata della fornitura o prestazione d'opera e/o del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione del bene (macchine e attrezzature) e nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva (ove pertinente). Inoltre nelle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 4.64 Bando 2019, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione concedente.

##### *16.4.2 Tracciabilità dei pagamenti*

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese con una o più delle seguenti modalità.

- **Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. I bonifici devono interessare esclusivamente i pagamenti inerenti la fattura di cui costituiscono l'allegato.
- **Sepa Direct Debit (SDD) - ex RID:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- **Assegno circolare “non trasferibile”:** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare. Lo stesso deve essere negoziato entro il termine esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione della domanda di liquidazione.
- **Assegno bancario/postale:** l'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG e CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Lo stesso deve essere negoziato entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione della domanda di liquidazione.
- **Carta di credito o di debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

##### *16.4.3 Dichiarazione liberatoria*

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici (Allegato F) riportanti gli elementi salienti della fattura di riferimento (numero, data e importo), il numero di bonifico ovvero codice di riferimento operazione (CRO) o altre modalità di pagamento con il quale è stata liquidata la stessa fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di





PO FEAMP  
2014 | 2020

matricola e/o telaio o in assenza di altri elementi identificativi, nonché la mancata concessione di sconti e abbuoni e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE (ove pertinente);

Le fatture inerenti le spese oggetto di finanziamento possono essere pagate parzialmente e/o totalmente in relazione all'avanzamento della spesa. Nel caso di pagamento parziale a ogni dichiarazione liberatoria successiva alla prima si dovranno menzionare i pagamenti precedenti con i relativi riferimenti sino al pagamento a saldo della fattura di pertinenza.

### **16.5 Rendicontazione delle spese “azioni comuni” per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi**

La rendicontazione di un progetto di cooperazione può rappresentare degli elementi di difficoltà dovuti alle diverse modalità di rendicontazione delle spese sostenute previste dai diversi OO.II. coinvolti. Le modalità di rendicontazione sono disciplinate nell'atto di approvazione del progetto, il quale prevede preliminarmente la suddivisione delle spese per le azioni comuni (Allegato B *Scheda di progetto*, Sezione 1, paragrafo 8 *Aspetti finanziari*).

In linea generale, per ogni progetto di cooperazione, ogni FLAG coinvolto deve presentare al proprio O.I. il rendiconto nell'ambito del quale sono riportate, nel rispetto della dotazione finanziaria, le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività progettuali (azioni comuni ed azioni locali).

Gli OO.II. devono garantire:

- uno scambio di informazioni tempestivo finalizzato da un lato a ridurre comportamenti difformi nella valutazione dell'ammissibilità delle spese, dall'altro a facilitare la conoscenza dell'avanzamento dell'azione comune e del progetto nel suo complesso;
- la predisposizione di una eventuale modulistica condivisa per la rendicontazione e il monitoraggio finanziario delle spese (Allegato H).

Per completezza di informazione, i FLAG partecipanti dovranno trasmettere al FLAG capofila il proprio monitoraggio finanziario, in cui sono specificati gli impegni assunti, i pagamenti effettuati, distinti per azione comune ed eventuali azioni locali, lo stato delle eventuali procedure di evidenza pubblica in atto, le rendicontazioni ed i controlli effettuati, nonché i rimborsi ricevuti. Il FLAG capofila, una volta raccolta la suddetta documentazione, produrrà una relazione finale sull'attuazione del progetto che trasmetterà a tutti gli OO.II. interessati.

Al fine di agevolare dal punto di vista amministrativo la realizzazione delle azioni comuni, i FLAG dovrebbero sviluppare e gestire autonomamente singole parti dell'azione comune, chiaramente distinte da quelle incluse nelle azioni locali.

La rendicontazione di quei progetti che prevedono il coinvolgimento di una **“struttura comune”**, destinataria del contributo, può essere ricondotta a quella a titolarità del FLAG; in questo caso la rendicontazione delle spese avverrà in maniera analoga a quella adottata per un normale beneficiario. La rendicontazione delle spese deve essere effettuata dalla struttura comune e trasmessa al FLAG capofila, delegato in sede di accordo di cooperazione alla gestione dei rapporti con essa. La rendicontazione, esaminata, verificata e certificata dal FLAG capofila, sarà quindi sottoposta alle necessarie verifiche da parte dell'O.I. competente, con le modalità previste dalle proprie procedure e dagli altri documenti attuativi.

Tutta la documentazione riepilogativa ed esplicativa inerente la rendicontazione, comprese le certificazioni ed i documenti di verifica, corredata da una relazione sull'attività svolta, redatta dal FLAG capofila, sarà trasmessa ai soggetti partecipanti alla cooperazione, a supporto delle relative fasi di rendiconto. I singoli OO.II. interessati, in sede di rendicontazione, prenderanno visione di detta documentazione, oltre a verificare le modalità di trasferimento dei fondi alla struttura comune.

L'O.I. del FLAG capofila si farà carico del controllo tecnico-amministrativo, che prevede anche le verifiche in loco e sui prodotti dell'attività di cooperazione, redigendo un verbale di controllo nella propria lingua con traduzione nelle lingue degli OO.II. coinvolti.



PO FEAMP  
2014 | 2020

## 17. MONITORAGGIO E RAPPORTI DI ESECUZIONE

Per vigilare sullo stato di avanzamento del progetto nel suo complesso, il FLAG capofila predispone dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese. I rapporti sono redatti con cadenza stabilita dall'O.I. del FLAG capofila in relazione alla durata del progetto.

I soggetti coinvolti nel progetto di cooperazione si assumono l'impegno di alimentare il monitoraggio condotto dal capofila con le informazioni relative all'attuazione della propria parte di progetto. Ciò potrà avvenire con modalità e scadenze prefissate e stabilite all'interno dell'accordo di cooperazione. In generale, ogni soggetto trasmette al capofila le informazioni relative allo stato di attuazione, accompagnate da una relazione sulle attività svolte e dall'ulteriore documentazione necessaria.

## 18. VARIANTI O MODIFICHE AL PROGETTO

In fase operativa si può presentare la necessità di apportare modifiche al progetto di cooperazione approvato, pertanto le varianti sono ammissibili, seppur in via eccezionale al fine di non rallentare l'attuazione del progetto.

Le varianti che riguardino modifiche del progetto approvato (di ordine finanziario, organizzativo, realizzativo, ecc.) necessitano sempre di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione. La domanda di variante o di modifica al progetto (Allegato I) deve essere presentata all'Organismo intermedio con le stesse modalità di presentazione della domanda di sostegno, debitamente corredata della necessaria documentazione dalla quale si evincono le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, oltre da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le varianti sono ammissibili se:

- a) non alterano il progetto di cooperazione né l'obiettivo generale e le finalità dello stesso;
- b) non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- c) non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto;
- d) non comportano una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- e) sono debitamente motivate;
- f) sono state precedentemente comunicate e approvate;
- g) non modificano il valore assoluto del contributo pubblico totale concesso;
- h) non pregiudicano l'avanzamento finanziario e la tempistica di realizzazione del progetto.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione regionale approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità del progetto di cooperazione.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle relative spese, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata mantenga la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione.

Per quanto non previsto dal presente punto, si rimanda a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017 e approvato dall'O.I. con D.D.G. n. 181/2017.

### ***18.1 Modifiche al progetto per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi***

Nell'atto di approvazione del progetto di cooperazione, gli OO.II. indicano le procedure per la concessione di modifiche al progetto, sulla base di quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli di ciascun O.I. e quanto disciplinato per i soggetti di altri Stati membri (cooperazione transnazionale). Nonostante sia



plausibile che nel corso dell'attuazione di un progetto di cooperazione possano rendersi necessarie delle modifiche, sarebbe opportuno ridurre al minimo il numero, al fine di non rallentare l'attuazione del progetto. Infatti, le modifiche alle azioni comuni del progetto seguono un processo complesso e lungo come indicato nei seguenti:

- .1 la richiesta di modifica deve essere approvata dai soggetti attuatori del progetto di cooperazione;
- .2 deve essere inviata formale richiesta all'O.I. del FLAG capofila;
- .3 l'O.I. del FLAG capofila la invia a tutti gli OO.II.;
- .4 ciascun O.I., dopo opportuna valutazione, invia la propria approvazione "provvisoria" all'O.I. del FLAG capofila;
- .5 l'O.I. del FLAG capofila, una volta collezionate tutte le approvazioni "provvisorie", trasmette i risultati a tutte le parti interessate;
- .6 ogni O.I. provvede ad approvare formalmente la richiesta di modifica al progetto di cooperazione.

Pertanto, l'approvazione della richiesta di variante o modifica al progetto deve avvenire da parte di tutti gli OO.II..

L'O.I. del FLAG capofila stabilisce i tempi e garantisce lo scambio di informazioni circa lo stato delle richieste di modifica. Al fine di uniformare la documentazione a supporto, in allegato al presente Bando, si propone lo schema di richiesta di modifica al progetto di cooperazione (Allegato I).

## 19. PROROGHE

Come indicato nel precedente punto 15 del Bando, il progetto di cooperazione deve essere completato **entro 18 mesi** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno.

La proroga è un provvedimento eccezionale; l'eventuale proroga dei termini per la realizzazione del progetto di cooperazione deve essere sempre richiesta dal FLAG preventivamente alla scadenza di tali termini.

La richiesta di proroga (Allegato L) dovrà essere inoltrata all'Amministrazione regionale O.I. - Servizio responsabile dell'attuazione della misura - almeno **60 giorni** precedenti il termine fissato per la realizzazione del progetto; quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

La proroga potrà essere concessa, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **60 giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

### ***19.1 Proroghe per i progetti di cooperazione tra soggetti appartenenti a Regioni, Stati membri e OO.II. diversi***

Nell'atto di approvazione del progetto di cooperazione, gli OO.II. indicano la procedura per la concessione della proroga del termine di esecuzione del progetto, sulla base di quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli di ciascun O.I. e quanto disciplinato per i soggetti di altri Stati membri (cooperazione transnazionale).

L'iter procedurale è indicato nei seguenti punti:

1. la richiesta di proroga deve essere approvata dai soggetti attuatori del progetto di cooperazione;
2. deve essere inviata formale richiesta all'O.I. del FLAG capofila;
3. l'O.I. del FLAG capofila la invia a tutti gli OO.II.;
4. ciascun O.I., dopo opportuna valutazione, invia la propria approvazione "provvisoria" all'O.I. del FLAG capofila;
5. l'O.I. del FLAG capofila, una volta collezionate tutte le approvazioni "provvisorie", trasmette i risultati a tutte le parti interessate;
6. ogni O.I. provvede ad approvare formalmente la richiesta di proroga al progetto di cooperazione.

Pertanto, l'approvazione della richiesta di proroga deve avvenire da parte di tutti gli OO.II..



L'O.I. del FLAG capofila stabilisce i tempi e garantisce lo scambio di informazioni circa lo stato delle richieste di proroga.

## 20. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

- emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 insieme a un riferimento all'Unione;
- un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

- fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando almeno un poster temporaneo con le informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, se il sostegno pubblico totale è fino a € 500.000,00.
- collocando almeno un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (30x40cm o 50x70cm) con le informazioni sull'operazione che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, se il sostegno pubblico totale è superiore a € 500.000,00.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone un poster permanente (sostegno pubblico totale fino a € 500.000,00), una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (sostegno pubblico totale superiore a € 500.000,00) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Il poster, la targa o il cartellone informativo devono essere realizzati con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e devono essere mantenuti in buone condizioni per almeno 5 anni dalla data di accertamento finale dell'operazione.

Se trattasi di materiale a supporto delle azioni formative, informative, promozionali (pubblicazioni, libri, opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine, banner e altro), sia cartaceo che informatizzato, lo stesso materiale deve riportare il logo dell'Unione Europea, il logo della Repubblica Italiana, il logo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il logo della Regione Siciliana, la dicitura Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 e la dicitura dell'Operazione interessata.

Nel caso specifico della misura e del bando Misura 4.64 in argomento, il beneficiario è tenuto a collocare un poster, o una targa o cartellone (a seconda dell'importo del sostegno pubblico) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio (sede del FLAG o edificio ove sono state realizzate le attività o interventi e allocate le eventuali attrezzature oggetto di finanziamento). Inoltre, su ogni eventuale attrezzatura oggetto di sostegno, ove possibile, bisognerà collocare una piccola targhetta (anche adesiva).

Il poster, la targa o il cartellone informativo devono riportare:

- il logo dell'Unione Europea;
- il logo della Repubblica Italiana;
- il logo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
- il logo della Regione Siciliana con sotto riportato: Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento della Pesca Mediterranea;
- la dicitura: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014;



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP

2014 | 2020

- la dicitura: Operazione realizzata con la Misura 4.64 “Attività di cooperazione” del PO FEAMP 2014/2020.

## 21. CONTROLLI

Ogni operazione/progetto ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente Bando verrà sottoposto a controllo documentale sui requisiti dichiarati in fase di ammissione e su tutte le spese rendicontate dal Beneficiario, nonché ad apposito sopralluogo “visite in loco” (almeno una visita verrà effettuata prima della liquidazione del saldo).

Inoltre, ogni operazione/progetto può essere assoggettata ai Controlli ex-post per verificare il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e impiego dei beni di investimento (termine del vincolo), nonché a verifiche da parte degli altri Organi competenti (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti, Guardia di finanza, ecc.).

## 22. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione o difformità delle attività previste dal progetto approvato, fatta salva la disciplina delle varianti;
- b) mancato mantenimento o raggiungimento del punteggio complessivo e di almeno due criteri di selezione al fine di garantire, comunque, la permanenza della domanda di sostegno in graduatoria in posizione utile per essere ammessa a finanziamento (all'interno della dotazione finanziaria assegnata);
- c) raggiungimento di un livello di realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa;
- d) mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
- e) varianti non autorizzate secondo quanto indicato nel precedente punto 18 del presente Bando, qualora le attività non rispondano più agli obiettivi prefissati dal progetto approvato;
- f) mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità e mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- g) esito negativo dei controlli di 1° livello o dei controlli ex post;
- h) violazione, qualsivoglia, delle norme stabilite dal Bando, dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

Al realizzarsi di anche uno dei casi suddetti, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme liquidate anche attraverso la decurtazione da somme dovute allo stesso beneficiario per effetto di altri strumenti normativi o provvedimenti di concessione.

Le somme oggetto del recupero, a qualsiasi titolo, saranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa; decorso inutilmente il termine fissato (mancata restituzione dell'indebito percepito), si procederà a dare corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia (Allegato M), deve essere presentata dal beneficiario FLAG alla Struttura responsabile dell'attuazione della misura.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'Amministrazione Regionale abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.



### 23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Per ciascuna fase del processo di attuazione deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo e su supporto elettronico, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di **cinque anni** con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

La documentazione giustificativa di spesa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti Europea e delle altre Autorità competenti (AdG, AdC, AdA ecc.) e se richiesti ne devono essere forniti estratti o copie.

### 24. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti a essi riconosciuti dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

### 25. RICORSI

Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati dall'organo di vertice);
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

### 26. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Sicilia, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per le finalità di cui al presente Bando e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione al medesimo Bando.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.

### 27. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti a presente Bando, secondo quanto previsto dalla normativa generale, sono effettuate tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e/o pubblicazione sul sito *web* istituzionale, per posta ordinaria o mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it)



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP

2014 | 2020

I titolari di istanze sono invitati a volere utilizzare lo stesso mezzo PEC per comunicazioni e per trasmissione documenti, secondo le indicazioni fornite nei precedenti punti.

Il beneficiario del cofinanziamento è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC.

Il Responsabile del procedimento e della Misura è il Dirigente del Servizio 4 Sviluppo locale.

Le eventuali FAQ relative al presente Bando devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio4.pesca@regione.sicilia.it

## 28. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Bando.

Il Bando costituisce *lex specialis*, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda al **PO FEAMP 2014/2020**, alle **Disposizioni Attuative - Parte A Generali**, alle **Disposizioni Attuative - Parte B** specifiche, alle **Linee guida per le spese ammissibili** emanate dall'Autorità di Gestione, al **Manuale delle procedure e dei controlli** (D.D.G. n. 181/Pesca del 05/06/2017), alla **Guida per l'attuazione delle attività di cooperazione** (art. 64 del Reg. UE 508/2014 redatto dall'Autorità di Gestione, nonché alla vigente **normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore** o concernente l'applicazione del FEAMP 2014/2020.

## 29. RIFERIMENTI NORMATIVI

### **Regolamenti UE (Fondi SIE)**

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).
- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione.
- Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.
- Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- Regolamento di esecuzione (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea



2014 | 2020

- Regolamento (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Strategia Europa 2020.

### **Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006.
- Reg. di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio.
- EUSAIR - Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions concerning the european union strategy for the adriatic and ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final).
- Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione.
- Regolamento di esecuzione (UE) 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di esecuzione (UE) 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020.
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento





UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea



2014 | 2020

(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - Regolamento di esecuzione (UE) 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi.

- Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati.
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.
- Regolamento delegato (UE) 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. delegato (UE) 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie.
- Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
- Regolamento delegato (UE) 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande.
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

### **Normativa nazionale**

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m. e i..
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997).
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234) (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234); Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.
- D.P.R. 313/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e, successivamente, dal D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003).
- D.Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura.
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).



REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

PO FEAMP  
2014 | 2020

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
- D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella GURI n. 270 del 18 novembre 2010.
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
- [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\\_natura\\_2000/D.P.R.\\_120\\_del\\_12\\_marzo\\_2003.PDF](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF) Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia.
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015).
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
- Delibera 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
- Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, com. 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. Delibera n. 10/2015. 15A03556. GU Serie Generale n.111 del 15-5-2015;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m. e i..

### 30. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- |              |  |
|--------------|--|
| - Allegato A | Schema domanda di sostegno                               |
| - Allegato B | Schema fascicolo di progetto                             |
| - Allegato C | Schema domanda pagamento anticipazione                   |
| - Allegato D | Schema garanzia fideiussoria privati per anticipazione   |
| - Allegato E | Schema domanda pagamento (acconto o saldo)               |
| - Allegato F | Dichiarazione di quietanza liberatoria                   |
| - Allegato G | Tabella calcolo criteri selezione (fase rendicontazione) |
| - Allegato H | Schema monitoraggio della spesa                          |
| - Allegato I | Schema domanda di variante o modifiche di progetto       |
| - Allegato L | Schema domanda di proroga                                |
| - Allegato M | Schema domanda di rinuncia                               |

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
Dario Cartabellotta